



Inzago, 19.10.2021

Decreto n. 05/2021

OGGETTO: NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO

VISTO che nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i., richiamando in particolare i seguenti articoli:

- Art. 46 – Elezione del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della giunta

[...] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [...]

- Art. 47 – Composizione delle giunte

[...] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. [...]

- Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.



- Art. 78 – Doveri e condizione giuridica

[...] 3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [...]

[...] 5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. [...]

VISTO più in generale il Titolo III (Organi), Capo II (Incandidabilità, Ineleggibilità, Incompatibilità) della Parte I, D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali) e le successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 avente ad oggetto «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190» e il D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

VISTA la Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali»;

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale, ed in particolare:

- Art. 18 – Elezione del sindaco e nomina della giunta

[...] 3. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

4. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, fino a un massimo di 6, scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni.

VALUTATA l'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconfiribilità rese, ai sensi delle norme sopra richiamate

NOMINA

Il Sig. CARLO MADERNA nato a Milano il 13.06.1967, residente in Inzago – Via F. Balconi 14 – Assessore comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti servizi:



COMUNE DI INZAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

 ❖ AREA SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ❖
 SETTORE SEGRETERIA

- Cultura
- Lavori Pubblici
- Commercio/Attività produttive
- Decoro

Allo stesso sono altresì delegate **le funzioni vicarie del Sindaco** con tutti i poteri e le competenze stabilite per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale.

Si dà atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza municipale, lì 19 ottobre 2021



Il Sindaco
 Andrea Fumagalli

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

L'Assessore nominato, letto il decreto di nomina sopraesteso, dichiara di accettare a tutti gli effetti di legge la carica di Assessore, come conferita dal Sindaco, e di apporvi, per accettazione della nomina stessa, la sottoscrizione come segue.

NOME E COGNOME

FIRMA

DATA

CARLO MADERNA

19/10/2021



Inzago, 19.10.2021

Decreto n. 06/2021

OGGETTO: NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO

VISTO che nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i., richiamando in particolare i seguenti articoli:

- Art. 46 – Elezione del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della giunta

[...] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [...]

- Art. 47 – Composizione delle giunte

[...] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. [...]

- Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.



- Art. 78 – Doveri e condizione giuridica

[...] 3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [...]

[...] 5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. [...]

VISTO più in generale il Titolo III (Organi), Capo II (Incandidabilità, Ineleggibilità, Incompatibilità) della Parte I, D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali) e le successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 avente ad oggetto «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190» e il D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

VISTA la Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali»;

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale, ed in particolare:

- Art. 18 – Elezione del sindaco e nomina della giunta

[...] 4. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, fino a un massimo di 6, scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni.

VALUTATA l'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconfiribilità rese, ai sensi delle norme sopra richiamate

NOMINA

Il Sig. PAOLO CAMAGNI nato a Cassano d'Adda il 12.08.1975, residente in Inzago – Via Cavour 19 – Assessore comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti servizi:

- Ambiente
- Edilizia Privata
- Urbanistica



- Territorio

dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza municipale, li 19 ottobre 2021



Il Sindaco
Andrea Fumagalli

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

L'Assessore nominato, letto il decreto di nomina sopraesteso, dichiara di accettare a tutti gli effetti di legge la carica di Assessore, come conferita dal Sindaco, e di apporvi, per accettazione della nomina stessa, la sottoscrizione come segue.

NOME E COGNOME

FIRMA

DATA

PAOLO CAMAGNI

19/10/2021



Inzago, 19.10.2021

Decreto n. 07/2021

OGGETTO: NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO

VISTO che nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i., richiamando in particolare i seguenti articoli:

- Art. 46 – Elezione del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della giunta

[...] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [...]

- Art. 47 – Composizione delle giunte

[...] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. [...]

- Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.



- Art. 78 – Doveri e condizione giuridica

[...] 3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [...]

[...] 5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. [...]

VISTO più in generale il Titolo III (Organi), Capo II (Incandidabilità, Ineleggibilità, Incompatibilità) della Parte I, D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali) e le successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 avente ad oggetto «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190» e il D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

VISTA la Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali»;

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale, ed in particolare:

- Art. 18 – Elezione del sindaco e nomina della giunta

[...] 4. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, fino a un massimo di 6, scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni.

VALUTATA l'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità rese, ai sensi delle norme sopra richiamate

NOMINA

La Sig.ra SABRINA CAGNARDI nata a Milano il 24.10.1969, residente in Inzago – Via Turati 25 – Assessore comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti servizi:

- Servizi alla persona
- Attività educative



COMUNE DI INZAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

 ❖ AREA SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ❖
 SETTORE SEGRETERIA

dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza municipale, li 19 ottobre 2021

Il Sindaco
 Andrea Fumagalli

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

L'Assessore nominato, letto il decreto di nomina sopraesteso, dichiara di accettare a tutti gli effetti di legge la carica di Assessore, come conferita dal Sindaco, e di apporvi, per accettazione della nomina stessa, la sottoscrizione come segue.

NOME E COGNOME	FIRMA	DATA
SABRINA CAGNARDI		19/10/2021



Inzago, 19.10.2021

Decreto n. 08/2021

OGGETTO: NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO

VISTO che nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i., richiamando in particolare i seguenti articoli:

- Art. 46 – Elezione del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della giunta

[...] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [...]

- Art. 47 – Composizione delle giunte

[...] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. [...]

- Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.



- Art. 78 – Doveri e condizione giuridica

[...] 3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [...]

[...] 5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. [...]

VISTO più in generale il Titolo III (Organi), Capo II (Incandidabilità, Ineleggibilità, Incompatibilità) della Parte I, D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali) e le successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 avente ad oggetto «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190» e il D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

VISTA la Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali»;

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale, ed in particolare:

- Art. 18 – Elezione del sindaco e nomina della giunta

[...] 4. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, fino a un massimo di 6, scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni.

VALUTATA l'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità rese, ai sensi delle norme sopra richiamate

NOMINA

Il Sig. GIUSEPPE MAPELLI nato a Melzo il 23.11.1977, residente in Inzago – Via Dei Chiosi 4 – Assessore comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti servizi:

- Bilancio
- Finanze
- Patrimonio



- Partecipate

dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza municipale, li 19 ottobre 2021

Il Sindaco
Andrea Fumagalli

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

L'Assessore nominato, letto il decreto di nomina sopraesteso, dichiara di accettare a tutti gli effetti di legge la carica di Assessore, come conferita dal Sindaco, e di apporvi, per accettazione della nomina stessa, la sottoscrizione come segue.

NOME E COGNOME

FIRMA

DATA

GIUSEPPE MAPELLI

19/10/2021



Inzago, 19.10.2021

Decreto n. 09/2021

OGGETTO: NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO

VISTO che nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i., richiamando in particolare i seguenti articoli:

- Art. 46 – Elezione del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della giunta

[...] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [...]

- Art. 47 – Composizione delle giunte

[...] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. [...]

- Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.



- Art. 78 – Doveri e condizione giuridica

[...] 3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [...]

[...] 5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. [...]

VISTO più in generale il Titolo III (Organi), Capo II (Incandidabilità, Ineleggibilità, Incompatibilità) della Parte I, D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali) e le successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 avente ad oggetto «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190» e il D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

VISTA la Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali»;

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale, ed in particolare:

- Art. 18 – Elezione del sindaco e nomina della giunta

[...] 4. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, fino a un massimo di 6, scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni.

VALUTATA l'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità rese, ai sensi delle norme sopra richiamate

NOMINA

La Sig.ra EMMA BURO nata a Bellano il 12.02.1977, residente in Inzago – Via S. Pertini 18 – Assessore comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti servizi:

- Disabilità
- Pari Opportunità
- Sport



- Ecologia

dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza municipale, li 19 ottobre 2021



Il Sindaco
Andrea Fumagalli

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

L'Assessore nominato, letto il decreto di nomina sopraesteso, dichiara di accettare a tutti gli effetti di legge la carica di Assessore, come conferita dal Sindaco, e di apporvi, per accettazione della nomina stessa, la sottoscrizione come segue.

NOME E COGNOME

FIRMA

DATA

EMMA BURO

19/10/2021